

Sentenza n. 13343 del 2015

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA**

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. - Con atto di citazione dell'aprile 1997, G. G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, i coniugi C. A. e D. C., nonché C. F., fratello del primo, per chiedere che fosse dichiarata la nullità per simulazione assoluta e l'inefficacia ex art. 2901 c.c., sia del fondo patrimoniale costituito dai convenuti, avente ad oggetto appartamento e terreni, sia di un atto di vendita del 1996, con il quale il C. aveva alienato al fratello una quota di altre proprietà immobiliari.

A fondamento delle domande l'attore sostenne che tali atti fossero fittizi e che fossero stati stipulati in pregiudizio della sua posizione creditoria vantata nei confronti dei coniugi, pari a L. 117.700.000, come risultante da precetto e da assegno ritornato protestato.

Con atto di citazione del settembre 1997, il BANCO S.p.A. convenne, dinanzi al medesimo Tribunale di Taranto, i predetti coniugi C. e D. allegando di essere creditore nei loro confronti della somma di L. 194.292.035 e chiedendo, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della costituzione dell'anzidetto fondo patrimoniale. Si costituirono in entrambi i giudizi i convenuti C. e D., nonché, nel primo procedimento, anche C. F., contestando la fondatezza delle domande attoree. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Taranto, con sentenza del febbraio 2005, rigettò la domanda di simulazione assoluta dei due contratti e accolse le domande di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., avanzate da entrambi gli attori.

2. - Avverso tale sentenza interponevano appello principale i coniugi C. e D. sostenendo che fossero insussistenti i presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 2901 c.c., segnatamente per difetto di prova sulla consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore (c.d. consilium fraudis) e in ragione del fatto che l'atto di compravendita era stato stipulato soltanto al fine di estinguere un debito. Proponeva, altresì, impugnazione incidentale G. G. per vedersi accogliere la domanda di declaratoria di simulazione assoluta. Si costituiva il BANCO S.p.A., mentre restava contumace C. F.. La Corte di Appello di Lecce, Sezione di Taranto, con sentenza resa pubblica il 5 novembre 2011, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile, oltre che infondato, quello incidentale.

2.1. - La Corte territoriale, quanto alla declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale, evidenziava che gli appellanti erano consapevoli di arrecare pregiudizio ai creditori in quanto: i crediti erano anteriori all'atto dispositivo de quo; non era stato neppure allegato quali eventuali bisogni della famiglia rendessero opportuna la costituzione del fondo; non vi era stata prova (ma solo allegazione) che le residue proprietà fossero sufficienti a garantire i crediti del G. e del BANCO.

2.2. - In relazione, poi, all'atto di vendita, il giudice di secondo grado assumeva che la consapevolezza del terzo, C. F., circa la menomazione della garanzia dei crediti del G. dovesse ritenersi provata in via indiziaria in base ai seguenti elementi: lo stretto rapporto di parentela tra i soggetti; l'inesistenza di motivi plausibili a ritenere che C. A. non avesse già soddisfatto le ragioni creditorie del fratello mediante denaro, anziché con la cessione di quote immobiliari; la collocazione temporale dell'atto di vendita effettuata quattro giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C. A. e D. C. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi G. G. e il BANCO S.p.A. (già BANCO S.p.A.); quest'ultimo ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato C. F..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare e valutare, sulla base degli atti di acquisto depositati dai ricorrenti e comprovanti la proprietà di diversi immobili, il residuo patrimonio degli stessi e l'assenza di pericolo per il soddisfacimento dei crediti. L'onere del debitore di provare che il residuo patrimonio era sufficiente a garantire le ragioni creditorie avanzate sarebbe stato assolto dagli attuali ricorrenti sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio non solo deducendo il fatto, ma anche depositando gli atti di compravendita di una serie di beni immobili a dimostrazione della capienza del loro patrimonio (atti notarili che i ricorrenti allegano anche all'odierno ricorso per cassazione). A fronte di ciò, la motivazione della Corte di Appello si presenterebbe apodittica, generica e non adeguata, là dove afferma che non vi sarebbe alcuna prova, ma solo mera allegazione, che le residue proprietà degli appellanti fossero sufficienti al soddisfacimento dei crediti.

Per le stesse ragioni la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe da considerarsi anche illogica nella parte in cui

ritiene provata la consapevolezza da parte dei debitori del consilium frandis, senza valutare a tal fine il valore delle residue proprietà dei ricorrenti.

2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in quanto la Corte territoriale, nel ritenere provata la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato ai creditori, non avrebbe considerato che l'intento frodatorio e l'effettività della suddetta consapevolezza non sarebbero rinvenibili in atti di disposizione che, nel caso di specie, attenevano ad una minima parte dell'intero patrimonio. Pertanto, il giudice del gravame erroneamente avrebbe desunto la sussistenza del consilium fraudis dagli elementi indicati, mentre avrebbe invece dovuto prendere atto che non sussistevano le ragioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto non era emersa la conoscenza da parte del debitore dei pregiudizi arrecati ai creditori, poiché ancora proprietari di diversi immobili.

2.1. - I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

Due sono i presupposti necessari affinché si possa, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia (che è atto a titolo gratuito: tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2530), giungere ad una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e cioè il dato oggettivo consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione del debitore e l'elemento soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore di detto pregiudizio provocato al creditore. Ciò, evidentemente, nella prospettiva, fatta propria dalla Corte territoriale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata: "è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che con il proprio atto arreca alle ragioni creditorie"; "la creditoria del G. e della Soc. BANCO è ben anteriore all'atto dispositivo de quo") e non investita da alcun mezzo di impugnazione,

della anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo. 2.1.1. - Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al profilo oggettivo del pregiudizio arrecato ai creditori, che la Corte territoriale ha ritenuto che questo non fosse stato oggetto di specifica censura da parte degli appellanti, avendo essi (p. 8 della sentenza impugnata) "svolto doglianza specifica esclusivamente in ordine alla impossibilità di ravvisare consapevolezza circa la sussistenza dell'eventus damni". In tale ottica soltanto, quella della c.d. scientia damni, il giudice di merito ha, dunque, indagato il dato della consistenza del residuo patrimonio dei debitori, là dove i ricorrenti non hanno, in questa sede, censurato tale specifica ratio decidendi che sorregge la decisione, in forza della quale si dava per presupposta la sussistenza dell'eventus damni, residuando solo l'accertamento (conclusosi, poi, con esito positivo) sull'esistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori con la costituzione del fondo patrimoniale. Sicché, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre in modo puntuale di aver proposto, già dinanzi alla Corte territoriale, specifico motivo di appello in punto di eventus damni, dandone, poi, contezza a questa Corte attraverso, anzitutto, il contenuto, rilevante e pertinente, dell'atto gravame, che invece viene riportato solo per stralci decontestualizzati e non intelligibili ai fini in esame. Carezza, questa, che porta a ritenere, altresì, la novità in questa sede (e, dunque, l'inammissibilità) della deduzione (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata) concernente il presunto aumento di valore degli immobili che si affermano rimasti in proprietà degli stessi debitori e volta a dimostrare la capienza del patrimonio residuo. Ciò senza tener conto che quanto rilevato ai fini della delibazione sulla scientia damni dalla Corte di appello risulta, in ogni caso, dirimente anche sotto il profilo dell'eventus damni, non palesandosi affatto i vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti, giacché il riscontrato difetto di prova circa la capienza del residuo patrimonio dei debitori non è decisamente contrastato dalla mera produzione degli atti notarili di acquisto (in epoca ben precedente alla costituzione del fondo patrimoniale) di taluni beni, i quali, a tacer d'altro, non forniscono riscontro sulla titolarità e consistenza, quantitativa e qualitativa (per effetto, ad es., di trascrizioni o iscrizioni in danno dei proprietari), del patrimonio al momento dell'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni creditorie. Tanto più considerato che a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta, in ogni caso, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso), incombendo al debitore l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio (tra le tante, Cass., 23 febbraio 2004, n. 3546; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

2.1.2. - Sotto il profilo della c.d. scientia damni, il giudice di appello si è attenuto ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui, nel caso (come quello in esame) di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione: Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310). La valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale sulla concreta sussistenza della scientia damni è sorretta da motivazione sufficiente ed adeguata (cfr. pp. 6/8 della sentenza impugnata; p.2.1. del "Ritenuto in fatto" che precede), che, anche per le considerazioni già in precedenza svolte (in punto di asserita consistenza del patrimonio residuo), non è scalfita dalla doglianze mosse con il ricorso (che, per l'appunto, si incentrano solo sul profilo da ultimo accennato).

3. - Con il terzo motivo è prospettato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte di appello avrebbe omesso di accertare se l'atto di vendita del 28 novembre 1996, con cui C. A. alienava al fratello una quota di proprietà immobiliare, fosse adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, ed in quanto tale non soggetto ad azione revocatoria. Gli attuali ricorrenti, infatti, avevano sempre evidenziato che la vendita era finalizzata ad estinguere un debito pregresso assunto da C. A. nei confronti del fratello con una scrittura privata del 19 settembre 1996, depositata sin dal primo grado di giudizio e comprovante l'ammontare del debito per L. 118.879.000, maturato per la coltivazione di alcuni terreni rispetto ai quali non era stato fornito, se non parzialmente, il conto gestione da parte di C. A..

Tale ragione solutoria dell'atto di vendita del 1996, disattesa dal giudice di primo grado, non sarebbe stata oggetto di esame da parte della Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a valutare la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, ma non anche la strumentalità dell'alienazione rispetto al pagamento di un credito.

4. - Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3, in quanto la Corte di Appello, ritenendo dimostrata la consapevolezza di C. F. della diminuzione delle garanzie creditorie, non avrebbe, invece, considerato il disposto dell'anzidetta norma, per cui la vendita effettuata a tacitazione dei crediti vantati da altri renderebbe non revocabile l'atto dispositivo a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo. 4.1 - I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Questa Corte ha affermato, in più di un'occasione, che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosi escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (tra le altre, Cass., 7 giugno 2013, n. 14420).

Sicché, non sussiste, nella specie, il denunciato vizio motivazionale, né quello di error in iudicando, posto che la Corte di appello, nel valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto di vendita intercorso nel novembre del 1996 tra i fratelli C. A. e F., si è adeguata in iure al predetto orientamento ed ha evidenziato (oltre allo stretto rapporto di parentela tra i soggetti e alla collocazione temporale dell'atto di vendita effettuata quattro giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale) la "inesistenza di motivi plausibili acché, in presenza di debitoria del C. A. nei confronti del fratello da lungo tempo, il primo non avesse soddisfatto le ragioni creditorie del secondo con denaro, anziché cedergli quote di immobili".

Con ciò, il giudice di merito, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha espressamente delibato la circostanza, pure allegata dagli allora appellanti, che l'atto di alienazione delle quote immobiliari fosse stato concluso come adempimento di un debito scaduto (ossia a tacitazione di crediti assunti in forza della scrittura privata prodotta in giudizio), escludendo, però (con motivazione sufficiente e plausibile, ma, in ogni caso, neppure direttamente e specificamente censurata), che fosse stato fornito riscontro sul fatto che la vendita di quote immobiliari avesse rappresentato l'unico mezzo per giungere al soddisfacimento di un credito risalente nel tempo, in luogo di un adempimento in denaro. 5. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle anzidette spese nei confronti dell'intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida: in favore del BANCO S.p.A., in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; in favore di G. G., in complessivi Euro

8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015